



COMUNE DI PISA
SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

~

Piazza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa

e-mail:
segretario.generale@comune.pisa.it
e-mail certificata:
comune.pisa@postacert.toscana.it
Tel: 050 910200
Fax: 050 910361

Pisa, 10 dicembre 2012

Parere integrativo
alle disposizioni per l'attività delle società in house e delle altre società controllate
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 28.11/2012)

Occorre avviare la ricognizione delle notizie, dati e informazioni necessari per implementare il sistema di controllo sulle partecipate tenuto conto delle seguenti considerazioni che integrano le direttive oggetto della delibera di giunta:

- sono assoggettate ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di pubblicità nonché al principio di legalità le attività espletate da soggetti privati comunque aventi caratteristiche di attività amministrativa (ovvero collegata all'esercizio di pubbliche funzioni), tale è sicuramente l'attività attraverso la quale si produce un servizio pubblico.
- gli obblighi di pubblicità, per la predetta attività di pubblico interesse sono estesi dalla legge n. 190 del 2012 a tutte le società partecipate e alle loro controllate ex art. 2359 del c.c. e riguardano:
 - gli appalti e i contratti;
 - l'accessibilità ai procedimenti in generale;
 - le procedure di autorizzazioni, concessioni, sussidi, contributi e le procedure di assunzione di personale;
 - i costi di produzione dei servizi;
 - i costi di realizzazione delle opere pubbliche,

Si rammenta altresì che è esteso alle aziende e società partecipate l'obbligo di comunicare alla funzione pubblica i dati che riguardano le posizioni dirigenziali e altri incarichi conferiti discrezionalmente al di fuori di procedure selettive.

E' pertanto di tutta evidenza che fin dalla relazione previsionale e programmatica, ove devono essere individuati gli obiettivi gestionali per tutti gli organismi esterni, sia previsto un quadro conoscitivo, pur nelle more della predisposizione di adeguato sistema informativo a regime, delle principali componenti di costo e dei principali dati conoscitivi sulla falsa riga di quelli già predisposti ed allegati al piano della performance.

Se quanto sopra vale per tutte le partecipate e tutti gli organismi esterni, comunque considerati, per le c.d. società strumentali diversa è la valutazione.

Esse sono articolazioni organizzative dell'ente e sono da considerarsi in toto assoggettate a tutte le norme e disposizioni a cui sono assoggettati gli uffici e i settori organizzativi del Comune. Su di esse, pertanto, compiutamente deve esplicitarsi il sistema di pianificazione, controllo e rendicontazione, così come peraltro già esplicitato in altri documenti e in particolare nel piano della performance.

Una particolare menzione riguardano le disposizioni sul personale.

Tenuto conto che ormai la spesa del personale è valutata dall'Ente nella sua globalità in conformità a principi fondamentali e in sintonia sulla piena assimilazione di tali organismi ad uffici pubblici, i limiti specifici che riguardano la medesima spesa devono essere del pari applicati senza distinzione alcuna; è pur vero che tutte le disposizioni hanno necessità di essere applicate attraverso un processo valutativo che salvaguardi la specificità delle funzioni e l'autonomia regolamentare dell'Ente.

La direzione Personale avrà il compito di rilevare i dati di tutte le società ed altri organismi pubblici che esercitano attività amministrativa strumentale all'esercizio di pubbliche funzioni riguardanti il personale comunque considerato, ivi comprese le spese per consulenze e incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, al fine di pervenire ad un piano del personale consolidato che tenga conto anche delle disposizioni di cui all'art.3 comma 30 della legge 244/2007 e dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001.

Per ciò che attiene al vincolo della spesa per il personale a tempo determinato (già vigente per la sottolineata assimilazione delle società strumentali ad uffici del Comune) ma ulteriormente sottolineato dal D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012 (c.d. spending review), e con particolare riferimento a Sepi si ritiene di dover argomentare quanto segue:

Se la ratio della disposizione non può che essere quella di limitare il ricorso alle forme di lavoro flessibile, fra cui il tempo determinato a favore del contratto a tempo indeterminato e nel contempo impedire che il rigoroso contenimento della spesa di personale e delle possibilità assunzionali riproduca un nuovo fenomeno di precariato, è proprio lo spirito della norma che deve sorreggere una corretta interpretazione.

I contratti a tempo determinato in Sepi, fermo restando che tutte le assunzioni sono state effettuate mediante pubbliche selezioni, hanno fondamento in scelte obbligate in taluni casi dallo stesso legislatore.

Innanzitutto basta ricordare che quella che sembrava imminente obbligatorietà della TIA, per tutti i comuni avrebbe comportato il trasferimento delle attività di riscossione della TARSU al soggetto gestore, con conseguente riduzione del personale assegnato; ancora oggi, seppur il legislatore abbia preso l'opposta strada con la TARES gestita dai Comuni, il quadro normativo appare del tutto incerto, tale da sconsigliare il consolidamento dei rapporti a tempo determinato. Lo stesso ambito di incertezza riguarda le funzioni e attività svolte per gli altri Comuni nelle more delle scelte definitive da parte di questi ultimi (si ricordi che i Comuni più piccoli sono altresì impegnati nei processi di gestione associata delle funzioni c.d. fondamentali).

Insomma, un quadro normativo assai incerto e nebuloso, da una parte, e nello stesso tempo i vincoli in tema di assunzioni a tempo indeterminato, che impedirebbero comunque una programmazione in tal senso, sono a base della situazione.

Fermo restando quindi l'obbligo di riduzione delle spese l'applicazione della norma non può che avvenire in conformità all'applicazione da parte dell'ente e quindi dal 2013

- sono da escludersi le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale nei limiti massimi della spesa sostenuta nel 2009;
- è da escludersi il costo del Direttore, peraltro non comparabile con la spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, in analogia alla differenziazione operata nell'ente fra contratti a tempo determinato e incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale (la differenziazione trae origine dalla diversa trattazione delle fattispecie nella medesima norma: art.4-ter, commi 12 e 13, del D.L.16/2012, come convertito dalla Legge 44/2012)

La presente nelle more di una dettagliata ed esaustiva relazione in ordine all'applicazione della Legge n. 135/2012 con particolare riferimento alle società strumentali.

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Angela Nobile